PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 12

Il Governo del Re e' autorizzato ad assumere a mezzo dei Regi commissari, invece dei Consigli comunali, la gestione straordinaria dei Comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma.

Lo scioglimento dei Consigli sara' fatto con decreto Reale e la durata di esso potra' essere prorogata di sei in sei mesi fino a tre anni. (2)

Versione in vigore dal 31 luglio 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	II — Mezzi per provvedere ai bisogni finanziari dei Comuni danneggiati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 8 luglio 1909, n. 461 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo del Re dall'art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 390, di prorogare i poteri dei RR. commissari per la gestione straordinaria dei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma, e' estesa fino al 31 luglio 1910".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-12/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it